



## SOMMARIO

### MESE DI NOVEMBRE 2007

GLI ACCONTI DI NOVEMBRE  
PER I SOGGETTI IRPEF ED IRES PAG. 1

NOTIZIE FLASH  
AREA CONSULENZA DEL LAVORO PAG. 7

QUALITÀ E CERTIFICAZIONE:  
IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.:  
QUANDO LE IMPRESE SI AFFACCIANO  
ALLO SPORTELLO .... PAG. 8

AMBIENTE E SICUREZZA:  
AUTORIZZAZIONE PER LA GESTIONE  
DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E  
DI LAVAGGIO DA AREE ESTERNE PAG. 9

LA CARTA DI QUALIFICAZIONE  
DEL CONDUCENTE: COSA SAPERE  
PER CHI DEVE RICHIDERLA PAG.10

SPECIALE FINANZIAMENTI PAG.11

SCADENZARIO PAG.12

## GLI ACCONTI DI NOVEMBRE PER I SOGGETTI IRPEF ed IRES

Riferimenti:

**Istruzioni Mod. UNICO 2007**  
**Art. 1, commi 269 e 403, Legge n. 296/2006**  
**Art. 15-bis, DL n. 81/2007**

*Entro il prossimo 30 novembre è necessario provvedere al versamento della seconda o unica rata d'acconto delle imposte relative ai redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2007, che verranno dichiarati nel mod. UNICO 2008.*

*Di seguito si riepilogano le aliquote, i termini e le modalità di versamento di tale acconto relativamente all'IRPEF e all'IRAP delle persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, all'IRES e all'IRAP per i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, TRUIR (società di capitali, enti commerciali e non commerciali, ecc.), evidenziando tra l'altro i casi in cui è possibile/necessario procedere al ricalcolo dell'acconto a seguito delle modifiche apportate alle percentuali di deducibilità di alcuni costi/spese che concorrono alla determinazione del reddito imponibile.*

## SOGGETTI IRPEF

Le persone fisiche, le società di persone ed i soggetti ad esse equiparati devono versare, entro il prossimo **30 novembre 2007**, la **seconda o unica rata** dell'acconto delle imposte dovute (IRPEF ed IRAP) per i redditi relativi al 2007 che saranno dichiarati nel mod. UNICO 2008.

Per determinare l'ammontare dell'acconto dovuto è possibile utilizzare:

**1. il METODO STORICO**, basato sull'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente, ossia utilizzando come base di riferimento:

- il rigo **"Differenza"** del mod. UNICO 2007 per l'acconto IRPEF;
- il rigo **"Totale imposta"** del quadro IQ 2007 per l'acconto IRAP;

Si rammenta che:

**a)** per determinare l'ammontare dell'acconto da versare **va considerato anche l'eventuale saldo a credito** risultante dalla dichiarazione dei redditi/IRAP relativa al 2006. Così, ad esempio, se il contribuente evidenzia a rigo RN30 del mod. UNICO 2007 PF un credito, questo può essere utilizzato per versare un minor acconto;

**b)** il risultato finale della dichiarazione non è determinante al fine di definire se l'acconto è dovuto o meno, in quanto, **anche in presenza di un saldo a credito, può essere dovuto il versamento degli acconti**;

**c)** a seguito delle modifiche apportate alle percentuali di deducibilità dei **costi/spese relativi ai veicoli** è **possibile rideterminare il reddito imponibile e l'imposta 2006 e quindi anche l'ammontare dell'acconto 2007**. In particolare l'art. 15-bis, DL n. 81/2007 dà la possibilità al contribuente di rideterminare l'imposta 2006 e quindi l'acconto dovuto per il 2007, alternativamente:

⇒ applicando le disposizioni vigenti prima delle modifiche apportate dal DL n. 262/2006 all'art. 164, TUIR e quindi in base alle **percentuali di deducibilità in vigore fino al 2005** (50% per imprese e lavoratori autonomi e 100% per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti);

⇒ applicando le **percentuali di deducibilità previste dal DL n. 81/2007 per i costi/spese relativi al 2006** (20% per le imprese, 30% per i lavoratori autonomi, 65% per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti).

Si evidenzia che il ricalcolo dell'imposta e quindi dell'acconto 2007 costituisce una **possibilità e non un obbligo**. Trattandosi infatti di una previsione a favore del contribuente, il calcolo dell'acconto 2007 sulla base dell'imposta 2006 determinata con le maggiori limitazioni alla deducibilità, così come risultante dal mod. UNICO 2007, può comportare soltanto il versamento di un acconto in misura maggiore a quella dovuta e non comporta alcuna violazione;

**d)** a seguito delle modifiche apportate alle percentuali di deducibilità dei **costi/spese relativi all'acquisto, impiego e manutenzione degli apparecchi telefonici**, per la determinazione dell'acconto va assunta quale imposta relativa al 2006 quella che si sarebbe determinata applicando la **nuova percentuale di deducibilità pari all'80% sia per la telefonia fissa che per quella mobile**, così come disposto dal comma 403 dell'art. 1, Finanziaria 2007.

Riguardo alla necessità o meno di procedere al ricalcolo dell'imposta 2006 e quindi dell'acconto 2007 va evidenziato che:

⇒ con riferimento alla **telefonia mobile**, considerato l'**aumento della percentuale deducibile** (dal 50% all'80%), valgono le precedenti considerazioni, per cui il **ricalcolo è facoltativo a scelta del contribuente**;

⇒ con riferimento alla **telefonia fissa**, considerata la **riduzione della percentuale deducibile** (dal 100% all'80%), il **ricalcolo è obbligatorio** in quanto dallo stesso può derivare un aumento dell'acconto da versare;

**e)** con riferimento al **solo acconto IRAP**, è **possibile** considerare come imposta del periodo precedente (2006), la minore imposta che si sarebbe determinata applicando le nuove deduzioni previste dall'art. 1, commi da 266 a 268, Finanziaria 2007 per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato (c.d. "cuneo fiscale").

Per valutare la necessità di procedere al ricalcolo dell'acconto da versare può essere considerato anche l'effetto "combinato" delle diverse tipologie di costi/spese.

**2. il METODO PREVISIONALE** in base al quale l'acconto dovuto è determinato effettuando una **stima del reddito che sarà conseguito nel 2007**. Se si presume di conseguire un reddito

2007 inferiore rispetto a quello del 2006 è quindi possibile versare un minor acconto rispetto a quello che risulterebbe dovuto applicando il metodo storico ovvero non effettuare alcun versamento.

Va peraltro evidenziato che in tali casi, qualora l'acconto complessivamente versato (prima e seconda rata) risultasse inferiore all'acconto dovuto in base al rigo differenza del mod. UNICO 2008, il versamento dell'acconto è considerato insufficiente con conseguente applicazione della sanzione pari al 30% di quanto non versato, più gli interessi.

Si ritiene che, con particolare riferimento all'**acconto IRPEF 2007**, il metodo previsionale debba essere utilizzato con "cautela", considerato che per la determinazione dell'imposta 2007 sono state reintrodotte le detrazioni in luogo delle deduzioni.

Con riferimento all'**acconto IRAP** si rammenta invece che **non** è più presente alcuna disposizione che impedisce:

- ⇒ l'utilizzo del metodo previsionale;
- ⇒ il ricorso al ravvedimento operoso ovvero della riduzione di 1/3 della sanzione irrogata a seguito del controllo ex art. 36-bis, DPR n. 600/73, nei casi di versamento insufficiente.

L'ammontare dell'acconto determinato con una delle modalità sopra esposte, va **arrotondato al centesimo di euro** e versato tenendo conto che, come disposto dal DL n. 63/2002, convertito dalla Legge n. 112/2002:

IMPOSTA	CODICE TRIBUTO	PERIODO DI RIFERIMENTO
IRPEF	<b>4034</b>	2007
IRAP (persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati)	<b>3813</b>	2007

Si rammenta che, essendo l'IRAP un'imposta regionale, in sede di compilazione del mod. F24 deve essere indicato anche il **codice della Regione o della Provincia autonoma** beneficiaria del tributo, tenendo presente che, se l'**attività è svolta in più Regioni/Province autonome**, il versamento va effettuato indicando il codice della Regione/Provincia autonoma per la quale risulta l'imposta netta più elevata nel quadro IQ. È onere dell'Amministrazione finanziaria effettuare la corretta ripartizione ed i conseguenti conguagli.

*"i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (...), nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati **in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103**".*

**ACCONTO IRPEF:** L'ammontare dell'acconto dovuto per il 2007, nella misura del **99%**, va determinato sulla base dell'importo esposto nel rigo "Differenza" del mod. UNICO 2008 PF (**rigo RN23**). A seconda dell'importo indicato in detto rigo "Differenza", l'acconto può essere non dovuto, dovuto e da versare in unica soluzione, dovuto e da versare in due rate.

**ACCONTO IRAP:** per la determinazione ed il versamento dell'acconto IRAP 2007 da parte delle persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati trovano applicazione le regole previste per l'acconto IRPEF. Infatti, l'acconto IRAP va calcolato applicando la predetta percentuale del **99%** dell'importo esposto a rigo **IQ90 "Totale imposta"** del quadro IQ 2007.

#### **MODALITÀ DI VERSAMENTO DEGLI ACCONTI**

Il versamento della seconda o unica rata dell'acconto 2007 va effettuato con il mod. F24, fermo restando per i titolari di partita IVA l'obbligo di utilizzare esclusivamente il canale telematico, utilizzando i seguenti codici tributo:

#### **SOGGETTI IRES**

**Entro l'undicesimo mese dell'esercizio** e quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, entro il prossimo **30 novembre**, i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, TUIR (società di capitali, enti commerciali e non commerciali, ecc.), sono tenuti al versamento della **seconda o unica rata dell'acconto IRES ed IRAP 2007** per il reddito/valore della produzione che saranno realizzati nel 2007 e quindi dichiarati rispettivamente nel mod. UNICO 2008 e nel quadro IQ 2008.

Come di consueto per la determinazione dell'acconto è possibile utilizzare:

- il **metodo storico**, basato sull'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente (2006);
- il **metodo previsionale**, in base al quale il contribuente può **effettuare una stima** del reddito/valore della produzione che sarà conseguito nell'anno in corso e per il quale si versa l'acconto (2007).

Si evidenzia che per il calcolo dell'**acconto IRAP 2007** non è più presente alcuna disposizione che impedisce:

- ⇒ l'utilizzo del metodo previsionale;
- ⇒ il ricorso al ravvedimento operoso ovvero della riduzione di 1/3 della sanzione irrogata a seguito del controllo ex art. 36-bis, DPR n. 600/73, nei casi di versamento insufficiente.

Si rammenta che:

- ⇒ l'ammontare dell'acconto va determinato arrotondando gli importi al **centesimo di euro**;
- ⇒ il versamento va effettuato **esclusivamente in via telematica**, utilizzando in **nuovo mod. F24**.

**L'ACCONTO IRES 2007** relativo ai redditi che saranno dichiarati nel mod. UNICO 2008, dovuto da società di capitali, enti commerciali e non commerciali è dovuto in misura pari al **100%** dell'importo indicato nei seguenti righi:

- rigo **RN16** "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente" del mod. UNICO 2007 SC;
- rigo **RN28** "IRES lorda dovuta o differenza a favore del contribuente" del mod. UNICO 2007 ENC.

In base all'importo indicato nei predetti righi, l'acconto può essere non dovuto, dovuto e da versare in unica soluzione, dovuto e da versare in due rate.

Per il **versamento** con il mod. F24 va utilizzato il **codice tributo "2002"** ed indicato come periodo di riferimento **"2007"**.

**L'ACCONTO IRAP 2007** va calcolato sulla base dell'importo risultante a rigo "Totale imposta" del quadro IQ, utilizzando le medesime regole previste per la determinazione dell'acconto IRES e quindi applicando le seguenti percentuali:

- **100% di rigo IQ104** per le società di capitali e gli enti commerciali;
- **100% di rigo IQ90** per gli enti non commerciali.

Per determinare se il versamento debba essere effettuato in unica soluzione o in due rate valgono le stesse considerazioni fatte con riferimento all'IRES.

Il **versamento** va effettuato con il mod. F24 utilizzando il codice tributo **"3813"** e indicando come periodo di riferimento **"2007"**.

### **RIDETERMINAZIONE DELL'ACCONTO**

Nei casi in cui per la determinazione dell'acconto 2007 si scelga di **utilizzare il metodo storico**, a seguito delle **modifiche apportate alle percentuali di deducibilità dei costi/spese relativi ai veicoli e alla telefonia (mobile e fissa)**, così come disposto dalla Finanziaria 2007 e dal DL n. 81/2007, è prevista la **necessità/possibilità di rideterminate** l'imponibile 2006 e conseguentemente l'ammontare dell'acconto dovuto per il 2007.

Con riferimento al **solo acconto IRAP**, è inoltre **possibile** considerare come imposta del periodo precedente (2006), la minore imposta che si sarebbe determinata applicando le nuove deduzioni previste dall'art. 1, commi da 266 a 268, Finanziaria 2007 per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato (c.d. "cuneo fiscale").

A tal fine i soggetti interessati devono quindi:

- ◆ rideterminare il reddito d'impresa/valore della produzione 2006 applicando le nuove norme;
- ◆ rideterminare la "nuova" IRES e IRAP sulla base del nuovo reddito/valore della produzione;
- ◆ considerare l'acconto complessivamente dovuto in base all'imposta rideterminata e calcolare la seconda rata sottraendo dal nuovo acconto complessivo (100% della "nuova" imposta dovuta per il 2006) quanto versato a titolo di prima rata.

### **NORME CHE INCIDONO SULLA RIDETERMINAZIONE DELL'ACCONTO**

Le principali norme che incidono sull'obbligo/facoltà di rideterminazione dell'acconto possono essere così sintetizzate:

*Norma che ha introdotto la modifica*

*Art. 1, commi da 401 a 403, Legge n. 296/2006*

*Norma modificata*

*Art. 102, comma 9, TUIR*

**I costi di acquisto, utilizzo e manutenzione della telefonia**, deducibili fino al 2006 nella

misura del 50% per la telefonia mobile e del 100% per i telefoni fissi, sono **deducibili nella misura pari all'80%**.

*Norma che ha introdotto la modifica  
Art. 15-bis, comma 9, DL n. 81/2007*

*Norma modificata*

*Art. 164, comma 1, lett. b), TUIR*

Per il **2006** viene di fatto abrogato il regime di (in)deducibilità introdotto dal DL n. 262/2006 e le **spese/costi relativi ai veicoli**:

- della **generalità delle imprese sono deducibili** nella misura del **20%**;
- dati in **uso promiscuo ai dipendenti** sono deducibili nella misura del **65%**.

*Norma che ha introdotto la modifica  
Art. 15-bis, comma 10, DL n. 81/2007*

*Norma modificata*

*Art. 164, comma 1, lett. b), TUIR*

È possibile, ai fini della determinazione dell'acconto 2007 utilizzare il **regime di deducibilità** delle spese/costi relativi ai veicoli **in vigore fino al 2005**, ossia:

- per la **generalità delle imprese** deducibilità nella misura del **50%**;
- per i veicoli dati in **uso promiscuo ai dipendenti** deducibilità al **100%**.

*Norma che ha introdotto la modifica  
Art. 1, commi da 266 a 268, Legge n. 296/2006*

*Norma modificata*

*Art. 11, D.Lgs. n. 446/97*

**Solo ai fini IRAP**, sono introdotte, in aggiunta a quelle già esistenti, **nuove deduzioni** (c.d. "cuneo fiscale"), in misura pari:

- all'intero costo per i **contributi** assistenziali e previdenziali per i **lavoratori assunti a tempo indeterminato**;
- a **€ 5.000** su base annua per ogni **lavoratore a tempo indeterminato (€ 10.000** se il lavoratore è impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

La deduzione in esame spetta **da febbraio a giugno** nella misura del **50%** e **da luglio** in poi **in misura piena**.

Circa la necessità o meno di procedere al ricalcolo dell'acconto 2007 si ritiene che lo stesso sia:

⇒ un **obbligo** qualora dall'applicazione delle nuove disposizioni **derivi la necessità di versare un maggior acconto** rispetto a quello

precedentemente calcolato (ad esempio, se la rideterminazione dell'acconto è effettuata per la nuova ed inferiore percentuale di deducibilità delle spese relative alla telefonia fissa);

⇒ una **facoltà**, nei casi in cui le nuove disposizioni sono più favorevoli per il contribuente in quanto dal ricalcolo deriverebbe un minor acconto ed il versamento dello stesso sulla base dell'imposta 2006 determinata con le maggiori limitazioni alla deducibilità, così come risultante dal mod. UNICO 2007, si traduce soltanto in un maggiore acconto versato e non comporta alcuna violazione.

## **DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO CON IL METODO PREVISIONALE**

Dall'applicazione delle norme sopra commentate in tema di rideterminazione dell'acconto deriva l'obbligo/facoltà di ricalcolare l'acconto 2007.

Qualora, ai fini del calcolo dell'acconto, si intenda utilizzare il **metodo previsionale**, vanno considerate le **ulteriori modifiche legislative** introdotte nell'ambito del reddito d'impresa **applicabili dal periodo d'imposta in corso all'1.1.2007**, ed in particolare:

- è abolita, per le opere di durata ultrannuale, la possibilità di valutare le rimanenze al costo. Considerato che la norma ha effetto per le commesse iniziate nel 2007, le rimanenze finali relative a tali commesse devono essere valutate secondo il corrispettivo pattuito;
- è modificato l'ammontare deducibile delle spese di ripristino, sostituzione e manutenzione ordinaria dei beni gratuitamente devolvibili che eccedono gli accantonamenti dedotti;
- è esteso il regime di indeducibilità dei costi per le operazioni con imprese residenti in paradisi fiscali anche alle prestazioni dei professionisti domiciliati in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati.

I soggetti che adottano il metodo previsionale per il calcolo dell'acconto devono prestare particolare attenzione in quanto, oltre a considerate le disposizioni testé richiamate, **dovranno tenere in considerazione anche le norme che prevedono la rideterminazione dell'acconto** (obbligo o facoltà) in quanto in sede di dichiarazione dei redditi/IRAP l'ammontare dell'acconto versato dovrà comunque essere almeno pari al rigo **"IRES dovuta o differenza a favore del contribuente"** del mod. UNICO 2008 ovvero **"Totale imposta"**

del mod. IRAP 2008 a prescindere dal fatto che ciò dipenda da una norma di rideterminazione dell'acconto o dalla volontà del contribuente di "autoriduzione" dell'acconto.

### **RIPARTIZIONE DEL FONDO AMMORTAMENTO PREGRESSO DEI FABBRICATI – DL N. 118/2007**

Un caso particolare (non infrequente) che può influenzare il calcolo dell'acconto è quello rappresentato dalle nuove regole previste per la determinazione del costo ammortizzabile dei fabbricati.

Come noto per effetto del DL n. 223/2006, dal 2006 è indeducibile il costo del terreno sul quale insiste il fabbricato. Tuttavia, prima della scadenza del termine di presentazione del mod. UNICO 2007, il DL n. 118/2007 ha introdotto una specifica **disposizione interpretativa** ai sensi della quale **il fondo di ammortamento dedotto fino al 2005 va imputato proporzionalmente al fabbricato e al terreno**. Tale interpretazione può in alcuni casi avere modificato il reddito d'impresa per effetto della **maggiore quota di ammortamento/canone di leasing deducibile** riferita al fabbricato.

Ancorché tale interpretazione sia stata fornita "in ritardo" è possibile che alcune imprese ne abbiano tenuto conto prima di presentare il mod. UNICO 2007.

Da ultimo va considerato che il predetto DL n. 118/2007 è decaduto senza essere convertito in legge e la norma interpretativa in esso contenuta è ora presente nel Disegno di legge della Finanziaria 2008.

Con riferimento alle imprese che **hanno tenuto conto nel mod. UNICO 2007 della ripartizione proporzionale del fondo ammortamento pregresso** non si pongono particolari problemi. Tali soggetti infatti, versando l'acconto calcolato con il metodo storico, automaticamente tengono conto della nuova interpretazione.

Le imprese che invece **non hanno "modificato" il mod. UNICO 2007 a seguito dell'interpretazione contenuta nel DL n. 118/2007** potrebbero effettuare un calcolo previsionale dell'acconto considerando la nuova interpretazione. Sul punto va però sottolineato

che **ad oggi tale previsione non è supportata da alcuna norma "in vigore"** ed è pertanto necessario fare affidamento sulla futura approvazione della specifica disposizione nell'ambito della Finanziaria 2008.

### **CASI PARTICOLARI**

#### **TRASPARENZA FISCALE**

Le **società di capitali** che hanno optato per il **regime di trasparenza** di cui agli artt. 115 e 116, TUIR, con decorrenza dal 2004, dal 2005 e dal 2006 **non sono tenute al versamento dell'acconto IRES 2007** in quanto non hanno liquidato l'imposta nel mod. UNICO 2007 SC.

Diversamente, le società di capitali che intendono optare per il regime di trasparenza **con decorrenza 2007** (triennio 2007 - 2009) **devono comunque provvedere al versamento dell'acconto IRES**, che sarà successivamente scomputato dai singoli soci.

Utilizzando il metodo previsionale, la società dovrà fare riferimento all'imposta che si sarebbe determinata in assenza della scelta per la trasparenza.

Le società che hanno optato per il regime di trasparenza per il **triennio 2004-2006** e intendono **continuare a rimanere in tale regime** devono manifestare una **specifica opzione** per la trasparenza **entro il prossimo 31.12.2007** in quanto la stessa non è tacitamente rinnovata.

Qualora invece la società e i soci intendessero **non rinnovare l'opzione**, la società è tenuta a versare l'acconto IRES 2007 sulla base dell'imposta figurativa 2006 calcolata senza la trasparenza. L'art. 9, comma 2, DM 23.4.2004 prevede infatti che:

*"In caso di mancato rinnovo dell'opzione, gli acconti sono calcolati da ciascun soggetto assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza dell'opzione."*

Si rammenta infine che **la società trasparente è in ogni caso tenuta al versamento dell'acconto IRAP**.

**Daniele Gaspari**  
**Area Consulenza Fiscale**



## **Corte di Cassazione: stop alla doppia contribuzione per il socio lavoratore di società e amministratore**

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 20886 del 05 ottobre 2007, ha dichiarato incompatibile la coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni per uno stesso soggetto socio lavoratore: di società e amministratore: alla gestione separata in riferimento all'attività di amministratore e alla gestione commercianti per quella di socio lavoratore.

Precisa la Corte che l'obbligo di iscrizione e di pagamento dei contributi ricorre per la sola gestione previdenziale riferita all'attività svolta con carattere di abitudine e prevalenza.

## **INPS: trasmessi a Equitalia i documenti per la riscossione dei contributi 2004**

L'INPS, con il Messaggio n. 25693 del 24 ottobre 2007, comunica l'arrivo delle cartelle di pagamento sui contributi relativi al 2004, avendo firmato i relativi ruoli, resi esecutivi da oggi e trasmessi a Equitalia. Quest'ultima provvederà alla formazione e alla notifica delle cartelle di pagamento.

## **Ministero dell'economia: Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per tasse e contributi**

Il Ministero dell'Economia ha reso noto che è in arrivo il decreto sulla responsabilità solidale negli appalti.

Il decreto, attuativo, ai sensi del comma 34 decreto legislativo 223/2006, delle disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 prevede:

- la possibilità per il committente di non pagare il corrispettivo dovuto all'appaltatore se non dopo la preventiva esibizione della documentazione attestante che gli adempimenti fiscali e previdenziali, siano stati correttamente eseguiti sia dall'appaltatore che dai propri subappaltatori;

- la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e per il versamento dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore.

## **Cassazione: sanzioni disciplinari**

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 20733/2007, ha dichiarato la piena legittimità delle sanzioni inflitte ai lavoratori, anche se il relativo codice disciplinare non è affisso nelle bacheche sindacali.

Infatti, nel rispetto della norma dello Statuto dei lavoratori, è sufficiente che il regolamento sia esposto in un luogo all'interno dell'azienda al quale i lavoratori abbiano libero accesso.

## **Ministero del lavoro: astensione obbligatoria anche per le lavoratrici parasubordinate e libere professioniste**

Il Ministero del Lavoro con il Decreto Legge dd. 12 luglio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007, ha stabilito che anche per le collaboratrici a progetto e le libere professioniste iscritte alla gestione separata è resa obbligatoria l'astensione per maternità.

La nuova tutela comporta l'aumento dell'aliquota che allo 0,50% già destinato alle prestazioni assistenziali aggiungerà anche una percentuale dello 0,22%, dovuta da tutti gli iscritti che non siano già pensionati o soggetti ad altra copertura previdenziale.

**Patrizia Pizzinelli**  
**Area Consulenza del Lavoro**

## Il Mercato Elettronico della P.A.: quando le imprese si affacciano allo Sportello ...

Consp, società a cui è stata affidata la realizzazione operativa del Programma per la razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione, è impegnata nell'attivazione sul territorio italiano di una **rete di supporto alle imprese** con il compito di promuovere la diffusione dell'e-Procurement e l'utilizzo del Mercato Elettronico della P.A., favorendo il coinvolgimento delle PMI nella domanda pubblica. Di cosa parliamo? Della collaborazione con le Organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale e, in particolare dell'iniziativa **Sportelli Imprese**.

La rete, che garantisce ormai una copertura pressoché totale del territorio italiano, è stata costituita grazie alla disponibilità delle **Associazioni di categoria locali** all'interno delle quali personale qualificato aiuta le PMI a diventare fornitori del Mercato Elettronico della P.A. - MePA. Attualmente ci sono **130** sportelli attivati a disposizione delle PMI, sportelli che fanno riferimento alle Associazioni territoriali di Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, Confcooperative, Confapi, Unioncamere e CNA. Call conference, incontri di aggiornamento, linee telefoniche e mail dedicate sono i principali strumenti attraverso i quali il personale, selezionato all'interno delle Associazioni di categoria per supportare le imprese, è costantemente informato sulle evoluzioni tecnologiche e normative del MePA.

Ma quali sono i **risultati**? Grazie alla collaborazione con le Associazioni diverse centinaia di imprese su tutto il territorio nazionale sono venute a conoscenza del Programma per la razionalizzazione degli acquisti della P.A. e del Mercato Elettronico. Ad oggi, il **25%** del totale delle imprese abilitate al MePA - circa 300 - hanno aderito grazie all'assistenza e al supporto delle Associazioni di categoria.

Si tratta sicuramente di un buon risultato in termini di **coinvolgimento delle PMI**, risultato


che risponde pienamente a un'esigenza condivisa all'interno degli altri Paesi dell'**Unione Europea** (il cui tessuto imprenditoriale è caratterizzato per lo più da microimprese) in cui la partecipazione delle Piccole e Medie Imprese agli appalti pubblici è resa difficile soprattutto dal gap di informazione e dalla mancanza di competenze tecnologiche all'interno delle PMI.

L'e-Procurement, infatti, rappresenta un obiettivo sempre più presente nelle politiche comunitarie, basti pensare alla Dichiarazione di Manchester del 24 novembre 2005, manifestata all'interno della conferenza U.E. sull'e-Government, che si poneva come obiettivo la gestione integrale degli approvvigionamenti delle P.A. in Europa in forma elettronica entro il 2010. Un obiettivo probabilmente difficilmente realizzabile in così poco tempo, ma senza dubbio questa è la strada e vede pesantemente coinvolte anche le PMI che dovranno rapidamente adeguarsi per non essere escluse dal mercato della pubblica fornitura.

Il contributo del Programma in questa direzione, visti i risultati ottenuti dall'avvio della collaborazione con le Associazioni di categoria, sarà quello di **consolidare** sempre più l'attività di supporto alle imprese con la graduale attribuzione alle Associazioni particolarmente attive di maggiori competenze e responsabilità all'interno del Programma per la razionalizzazione degli acquisti.

Vi ricordiamo che **Confartigianato Cesena è uno degli Sportelli attivi** sul territorio e Vi invitiamo a prendere contatto con i ns. uffici per valutare l'opportunità di registrarsi al Mercato Elettronico.

**Emanuela Magrini**  
**Area Qualità e Certificazione**



### **AUTORIZZAZIONE PER LA GESTIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DA AREE ESTERNE**

La scadenza per la presentazione dell'Autorizzazione alla Provincia sulle "Acque meteoriche di dilavamento e sulle acque di prima pioggia, scade per le imprese esistenti il prossimo **31-12-2007**.

La norma si applica alle superfici IMPERMEABILI SCOPERTE dove, a seguito di un' vento meteorico, vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che possono influenzare la qualità delle acque superficiali o sotterranee nonché il suolo.


Rientrano quindi nell'obbligo autorizzativo previsto dal D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006, le imprese con aree esterne

destinate ad attività soggette a rischio di dilavamento ( con fasi di lavorazioni o altri usi specifici, con depositi di materie prime/semilavorati/scarti/rifiuti, aree, piazzali interessati a tale rischio).

Si suggerisce alle imprese interessate, di contattare tecnici progettisti competenti per richiedere la Domanda di Autorizzazione entro il 31-12-2007 alla provincia se lo scarico è in acque superficiali, o ai Comuni, per la rete fognaria.

E' consigliabile allegare alla Domanda un progetto che preveda tempi congrui per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ed impiantistici.

**Area Ambiente e Sicurezza**



## Settore Autotrasporto - novità

### **CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE: COSA SAPERE PER CHI DEVE RICHIEDERLA**

Si ritiene opportuno tornare sull'argomento per alcuni necessari chiarimenti. **L'obbligo del possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (C.Q.C.)** dei veicoli adibiti al trasporto di merci (in conto terzi ed in conto proprio) con massa complessiva a 3,5 Tonnellate, **scatterà il 10/09/2009.**

Fino a quella data i conducenti dei veicoli interessati potranno quindi circolare muniti della Patente (C-E), senza incorrere in alcuna sanzione. Successivamente potranno incorrere, se sprovvisti nella sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 116, comma 15 del CDS (da 148 a 594 euro).

Riguardo al rilascio della C.Q.C. ai vecchi autisti, occorre precisare:

- tutti coloro che sono titolari di patente di guida delle categoria **C o C+E AL 4-4-2007**, possono chiederla in esenzione dalla frequenza del corso di formazione iniziale di 280 ore e del superamento del relativo esame (rilascio in esenzione per documentazione)
- coloro che ottengono la patente di guida di **categoria C dal 5-4-2007**, **dovranno sottoporsi alla frequenza del corso di formazione iniziale (280 ore) e superare il relativo esame.** Potranno comunque condurre nel frattempo veicoli adibiti al trasporto di merci sino a tutto il 9 settembre 2009.

Onde facilitare il rilascio da parte delle MCTC (Uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri), è stato definito dal Ministero competente un calendario per le richieste degli autisti, in funzione del cognome degli stessi:

Iniziale Cognome Autista	Periodo della richiesta
Dalla A alla F	Dal 5 aprile 2007
Dalla G alla M	Dal 5 Luglio 2007
Dalla N alla R	Dal 5 ottobre 2007
Dalla S alla Z	Dal 5 gennaio 2008

Si precisa che un'autista non può anticipare la richiesta della C.Q.C. Rispetto alle date del calendario, ma può presentarla dopo tale periodo **purchè entro e non il 4 Aprile 2010. Dopo tale data non sarà più possibile ottenerla per esenzione dal corso ed esame.**

**Ai fini della decurtazione dei punti, a causa di violazioni commesse durante la guida "professionale" la C.Q.C. Vale dal 10/9/2010 al 9/9/2014, e quindi andrà**

**rinnovata solo dopo tale data (rinnovo quinquennale).**

Si invitano pertanto le imprese a tenere conto per tutti i propri autisti (titolari e dipendenti) delle disposizioni richiamate e ad attivarsi per inoltrare alle MCTC le richieste di C.Q.C.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare il responsabile Eugenio Battistini presso la sede di Cesena (0547.642511).



## INCENTIVI PER FAVORIRE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

**FINALITA':** Favorire l'internazionalizzazione delle imprese artigiane attraverso la promozione di processi di aggregazione dell'imprenditoria artigiana a livello nazionale.

### BENEFICIARI:

- Consorzi all'esportazione collegati ad imprese artigiane;
- Raggruppamenti di almeno tre imprese produttive artigiane;
- Distretti o filiere di settore.

### INIZIATIVE PROGETTUALI

I progetti dovranno essere finalizzati ad avviare nuovi percorsi di internazionalizzazione di PMI artigiane e/o realizzare piani di espansione della loro presenza in mercati esteri di interesse.

Il piano di attività da realizzare dovrà essere articolato in iniziative diverse e coordinate nel tempo. Di natura promozionale, organizzativa dell'offerta e/o di investimento.

La combinazione di più iniziative promozionali che il piano di fattibilità dovrà contenere: campagne di promozione all'estero; conferenze di commercializzazione nel territorio dei distretti/filieri/raggruppamenti beneficiari, missioni in Italia di operatori esteri; studi di fattibilità per la costituzione all'estero di sale espositive, collettive, punti vendita, joint ventures, ecc; innovazione dei processi produttivi, distributivi e logistici in funzione della domanda internazionale; formazione

delle imprese artigiane in materia di marketing internazionale.

### ENTITA' E TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO

Il finanziamento coprirà il 50% del costo del progetto, fino alla misura massima che sarà indicata nel provvedimento successivo.

### PRIORITA' DI FINANZIAMENTO

Per la valutazione dei progetti, si terrà in considerazione:

- il coinvolgimento di un maggior numero di imprese;
- l'interregionalità dei soggetti imprenditoriali proponenti;
- le iniziative integrate e coordinate sul mercato prescelto, che rappresentino l'avvio di effettivi percorsi di internazionalizzazione;
- i contenuti innovativi; le iniziative specificatamente destinate al miglioramento della distribuzione all'estero;
- il collegamento ad iniziative già finanziate con altri strumenti di intervento pubblico.

### MODALITA' APPLICATIVE

Il presente decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 5 Ottobre 2007. Entro 60 giorni da tale data sarà emanato dal Ministero del commercio internazionale, il bando per la presentazione delle domande di finanziamento.

**Chiara Ricci**  
(Responsabile Legge di incentivazione)

## NOVEMBRE 2007

### venerdì 16 novembre

#### ➤ CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (III quota fissa 2007 sul reddito minimale)

#### ➤ IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati del mese precedente

#### ➤ IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE

Versamento delle quote dell'addizionale regionale/comunale all'IRPEF, trattenuta sui redditi di lavoro dipendente/pensione

#### ➤ IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE

Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro autonomo e derivanti da provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, utilizzazioni di marchi ed opere dell'ingegno e associazione in partecipazione

#### ➤ IVA LIQUIDAZIONE MENSILE

Liquidazione nonché versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente

#### ➤ IVA LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE

Liquidazione nonché versamento dell'imposta eventualmente a debito

#### ➤ IVA COMUNICAZIONE DATI DICHIARAZIONI D'INTENTO

Invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente

#### ➤ CONTRIBUTI INPS MENSILI

Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

#### ➤ GESTIONE SEPARATA INPS

Versamento da parte dei committenti e degli associanti del contributo previdenziale sui compensi corrisposti nel mese precedente

#### ➤ PREMIO INAIL

Versamento della rata del premio INAIL

#### ➤ IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti del mese precedente

### martedì 20 novembre

#### ➤ IVA COMUNITARIA, ELENCHI INTRASTAT MENSILI

Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione; per i soggetti che utilizzano il sistema telematico EDI la scadenza è prorogata di 5 giorni

#### ➤ CONTRIBUTI ENASARCO

Termine per il versamento dei contributi da parte del mandante

### venerdì 30 novembre

#### ➤ MODELLO 730

Effettuazione delle operazioni di conguaglio (sulla retribuzione erogata nel mese) degli importi risultanti dal prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) o dal Mod. 730-4 (seconda o unica rata dell'importo dovuto in acconto per il 2007)

#### ➤ DICHIARAZIONE DEI REDDITI MOD. UNICO 2007 - VERSAMENTO ACCONTI

Versamento della seconda o unica rata d'acconto IRPEF, IRES e IRAP per l'anno 2007

#### ➤ CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (seconda rata di acconto 2007 sul reddito eccedente il minimale)

#### ➤ GESTIONE SEPARATA INPS - PROFESSIONISTI

Versamento del contributo previdenziale da parte dei professionisti iscritti alla Gestione Separata (seconda rata di acconto 2007)

#### ➤ MODELLO DM10/2

Presentazione della denuncia mensile dei contributi previdenziali INPS dei lavoratori dipendenti

#### ➤ DENUNCIA EMENS

Invio telematico all'INPS della denuncia delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente a dipendenti e lavoratori assimilati